

COMUNE DI MAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Tel. 0161/400123 – fax 0161/400257
Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 19 luglio 2017

OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

L'anno duemiladiciassette, addì diciannove del mese di luglio, alle ore 19,00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. CAUSONE Pier Franco	[X]	[]
2. FIORENZA Franca	[X]	[]
3. GARRONE Diego	[X]	[]
4. SANTIA' Simona	[X]	[]
5. CAUSONE Silvia	[X]	[]
6. CAVALLO Francesco	[X]	[]
7. ARROBBIO Valeria Maria	[X]	[]
Totale PRESENTI/ASSENTI:	7	0

Giustificano l'assenza: ----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Pier Franco CAUSONE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 19.07.2017

OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi CUNTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del D.L. n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del D.L. n. 50 del 2017, dispone, al comma 2, che *"A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26.02.1999, n. 46, delle società da esse partecipate"*;
- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del D.L. n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relativa alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione";
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune, a decorrere dal 1° luglio del corrente anno, potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 solo previa adozione della deliberazione;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

CONSIDERATO CHE:

- il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:
- l'art. 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta "delega fiscale", aveva previsto il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisce, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia dovesse cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e, da ultimo, con il D.L. n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30.06.2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle Entrate-Riscossione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate, utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali, appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997;
- le modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

RITENUTO necessario, per quanto esposto, che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

- presenti e votanti 7
- favorevoli 7

esito accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente;

DELIBERA

- DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto, di affidare, a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 193 del 22.10.2016, all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.

Con separata votazione, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Franca FIORENZA

IL PRESIDENTE
F.to Pier Franco CAUSONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000)

N. 230 Reg. Pubb.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 29 LUG, 2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li 29 LUG, 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 29 LUG, 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Luigi Cunti", written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000.

Li 29 LUG, 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Luigi Cunti", written over a horizontal line.